



**Politecnico
di Torino**

REGOLAMENTO DEL CORSO DI DOTTORATO INTERATENEO DI RICERCA IN URBAN AND REGIONAL DEVELOPMENT

Emanato con Decreto Rettorale n. 316 del 24 marzo 2025

In vigore dal 24 marzo 2025

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. In piena conformità con la normativa e il Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca (nel seguito Regolamento di Ateneo) vigenti, il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di Dottorato Interateneo in Urban and Regional Development (di seguito il Corso).

Art. 2 - Descrizione del Corso e obiettivi formativi

1. La descrizione del Corso di Dottorato Interateneo in Urban and Regional Development con la definizione degli obiettivi formativi è oggetto di discussione ed eventuale aggiornamento da parte del Collegio Docenti con periodicità annuale, previo confronto con il Comitato di consultazione, di norma in concomitanza con la pratica di accreditamento di ciascun Ciclo.
2. La descrizione del Corso e degli obiettivi formativi, riportata nel verbale del Collegio Docenti, è riportata sul sito web dedicato.
3. Il Corso ha sede amministrativa presso il Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio (DIST).
4. La lingua ufficiale del Corso è l'inglese. Comunicazioni generali, eventi organizzati dal Corso, insegnamenti e relativi esami sono generalmente in inglese. La tesi di Dottorato e la sua discussione finale sono in inglese.

Art. 3 - Macro-aree di ricerca

1. Le macro-aree di ricerca, sviluppate anche con approccio interdisciplinare e multidisciplinare, nell'ambito del Corso sono le seguenti:
 - a. Urban and Regional Studies;
 - b. Spatial Planning, Evaluation and Management;
 - c. Technologies, Techniques, and Methodologies for Sustainable Development.
2. Il Collegio Docenti approva annualmente le tematiche di ricerca che sono oggetto dei Progetti Formativi dei/delle dottorandi/e. La descrizione delle tematiche di ricerca è riportata sul sito web dedicato al Corso.

Art. 4 - Rinnovo del Corso di Dottorato

1. Il/La Coordinatore/trice convoca, entro il mese di ottobre di ogni anno, una seduta del Collegio Docenti per concordare il rinnovo del Corso o l'eventuale nuovo accreditamento nell'ipotesi ricorrano i casi di cui all'art. 5 del DM 226/2021 (modifica della denominazione del Corso, modifica della composizione del Collegio Docenti, in misura superiore al venticinque per cento rispetto a quella iniziale del ciclo di riferimento, o del coordinatore del corso, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 per ciascun componente del Collegio).
2. Entro gli stessi termini deve essere acquisita l'espressione del parere del Dipartimento DIST, sede amministrativa del Corso.
3. Il/La Coordinatore/Coordinatrice presenta quindi la proposta al Consiglio della Scuola di Dottorato.

Art. 5 - Catalogo degli insegnamenti

1. Ogni anno, secondo le tempistiche segnalate dalla Scuola di Dottorato, i docenti interni dell'Ateneo possono presentare, attraverso il caricamento della scheda nella procedura "offerta formativa terzo livello", proposte di insegnamento di carattere tecnico-specialistico e/o trasversale per il successivo anno accademico, per il vaglio del Collegio Docenti.
Contestualmente il/la Coordinatore/trice sollecita proposte di nuovi insegnamenti su tematiche segnalate come opportune da parte dei Comitati di Consultazione.

2. Il/la Coordinatore/trice, acquisito il parere favorevole del Collegio Docenti, trasmette per l'approvazione degli organi della Scuola di Dottorato la proposta definitiva adottata dal Collegio Docenti, anche sulla base delle eventuali indicazioni del Comitato di Consultazione.
3. Il catalogo degli insegnamenti approvato per l'anno accademico è riportato sul sito web della Scuola di Dottorato. Nel caso di insegnamenti attivati ad anni alterni, al fine di consentire ai dottorandi e alle dottorande di disporre di un quadro il più possibile completo del catalogo disponibile per il loro percorso, è pubblicata anche una pianificazione biennale.
4. Il catalogo è organizzato secondo un calendario pubblicato sul sito web di Ateneo. Per garantire che la pubblicazione possa avvenire con adeguato anticipo, i titolari degli insegnamenti "hard skills" comunicano le date di inizio degli insegnamenti entro l'inizio del semestre di riferimento.
5. In relazione agli insegnamenti su invito (guest lecture), di cui all'art. 11 c.1 l. c del Regolamento di Ateneo, le proposte - con l'indicazione dei nominativi e dei CV dei/delle docenti proposti/e - sono presentate al/la Coordinatore/trice del Corso di Dottorato almeno 30 giorni prima delle scadenze ogni anno fissate dalla Scuola di Dottorato per le opportune deliberazioni.
6. Il/La Coordinatore/trice, prima della trasmissione delle proposte alla Scuola, acquisisce il visto del/della Direttore/Direttrice di Dipartimento cui l'iniziativa afferisce, oltre ad attribuire, nel caso di proposta di più iniziative, un ordine di priorità.

Art. 6 – Organizzazione del Corso di Dottorato

6.1. Gli organi del Corso di Dottorato

Sono organi del Corso di Dottorato di Ricerca:

- a) Il Collegio Docenti
- b) Il/la Coordinatore/trice

6.1.1 Il Collegio Docenti

Composizione

1. La composizione, le funzioni e i requisiti di idoneità dei componenti del Collegio Docenti sono stabiliti nell'art. 9 del *Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca*.
2. I soggetti idonei a far parte del Collegio, secondo quanto indicato al comma 1, presentano richiesta di partecipazione al Collegio Docenti, in tempo per le procedure di accreditamento (vd. c. 6 del presente articolo), inviando una lettera al/alla Coordinatore/trice in cui sono messe in evidenza le motivazioni per la presentazione delle domande) cui si chiede di entrare a far parte del Collegio. Tale richiesta è corredata da:
 - a. indicazione del soddisfacimento dei requisiti minimi di cui all'art. 9 del *Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca, ossia degli* indici utili ai fini dell'accREDITAMENTO del Corso;
 - b. dichiarazione di disponibilità a: svolgere attività presso il Corso di Dottorato in qualità di Supervisor o co-Supervisor; a fare parte di commissioni e/o gruppi di lavoro istituiti per lavorare su aspetti specifici del funzionamento del corso di dottorato; a essere individuati* come referenti per le aree tematiche del corso di dottorato, ed essere quindi responsabili delle attività sviluppate all'interno e tra esse-
 - c. dichiarazione di non appartenenza/appartenenza a Collegi di Dottorati in altri Atenei e, nel caso di professori e ricercatori universitari appartenenti ad altro ateneo, anche dal nulla osta rilasciato dall'ateneo di appartenenza;
 - d. ulteriore documentazione a discrezione del Collegio: alla lettera inviata al/alla Coordinatore/trice del Collegio è allegato un curriculum, con elenco delle pubblicazioni e eventuale altra documentazione ritenuta utile dal/dalla candidato* per l'esame della candidatura.
3. In fase di richiesta di partecipazione al Collegio Docenti, i soggetti idonei possono anche proporre di attivare un insegnamento di III livello hard skills o soft skills secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca. In questa fase la proposta è esclusivamente finalizzata alla

valutazione dell'adesione al Collegio. L'istituzione dell'insegnamento dovrà seguire l'iter previsto dal Regolamento in materia di dottorato, dalla successiva sezione Gestione offerta formativa del presente articolo e dalle indicazioni operative che sono fornite annualmente dalla Scuola di Dottorato.

4. Il Collegio Docenti valuta nella prima seduta disponibile le proposte di adesione complete di tutta la documentazione sopra elencata, tenendo conto dei requisiti di qualificazione scientifica previsti dalla normativa e regolamentazione vigente, nonché di ulteriori possibili vincoli legati alla numerosità e all'equilibrio fra le componenti culturali che caratterizzano il Corso. Il Collegio esprime parere positivo o negativo motivato su ciascuna proposta di adesione e può altresì richiedere ulteriori informazioni.
5. L'assenza prolungata e non giustificata alle sedute del Collegio Docenti nel corso dell'anno ~~L'assenza reiterata alle sedute del Collegio Docenti nel corso dell'anno~~ può rappresentare motivo di esclusione dal Collegio stesso nella fase di rinnovo annuale della composizione di cui al c. 6 del presente articolo. In ogni caso, i componenti del Collegio Docenti che, senza giustificato motivo, risultino assenti dalle riunioni per tre volte consecutive decadono dall'incarico.
6. Il Collegio Docenti presenta al Consiglio di Dipartimento, per la sua deliberazione, la proposta di composizione dello stesso Collegio, corredata da tutte le domande di adesione ricevute e dalla relativa documentazione."
7. La composizione del Collegio è deliberata una volta l'anno, di norma in previsione della fase di rinnovo dell'accreditamento.
8. Fanno parte del Collegio, per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi due rappresentanti degli/delle studenti/esse di Dottorato eletti/e dagli/dalle iscritti/e in conformità con quanto disposta dal *Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi di governo e in altri organi collegiali*. I/le suddetti/e rappresentanti non partecipano alla discussione e alla deliberazione riguardanti la valutazione annuale degli/delle iscritti/e e l'organizzazione dell'esame finale.
9. Sono sempre invitati, senza diritto di voto, anche i/le Supervisor e i/le co-Supervisor non appartenenti al Collegio Docenti.
10. La lista dei componenti del Collegio Docenti è pubblicata sul sito web del Corso di Dottorato e tempestivamente aggiornata in caso di variazioni.

Funzionamento

1. Il Collegio Docenti è convocato dal/la Coordinatore/trice almeno due volte all'anno e ogniqualvolta il/la Coordinatore/trice lo ritenga opportuno al fine di espletare in tempo utile i compiti ad esso attribuiti.
2. La convocazione è inviata mediante posta elettronica almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione e contiene l'ordine del giorno. Il termine di convocazione può essere ridotto, in caso di particolare urgenza, a due giorni.
3. Il Collegio Docenti può essere convocato anche su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti che devono specificare l'argomento da inserire all'ordine del giorno. In tal caso, la convocazione deve avvenire entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta.
4. Le riunioni del Collegio Docenti possono essere convocate a distanza o in modalità telematica secondo quanto previsto dal *Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali con modalità telematica e ausilio di sistemi di video conferenza*.
5. Le sedute del Collegio sono presiedute dal/la Coordinatore/trice e sono valide qualora sia presente la maggioranza degli aventi diritto dedotti gli assenti giustificati. In ogni caso è richiesta la presenza di almeno un terzo dei componenti aventi voto deliberativo.
6. I componenti del Collegio si impegnano a partecipare con costanza alle sedute e, in caso di impossibilità, ne danno comunicazione scritta.
7. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e sono immediatamente esecutive.
8. Le funzioni di Segretario/a, incaricato della redazione del verbale, sono attribuite in apertura di seduta a uno/una dei presenti.
9. Per quanto non disposto dal presente Regolamento in relazione al funzionamento delle sedute del Collegio Docenti si fa riferimento al Regolamento Generale di Ateneo in vigore.

Gestione dell'offerta formativa

1. Tenendo conto del Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca e delle procedure indicate annualmente dal Nucleo Dottorato di Ricerca e dal Collegio Docenti, ciascun docente può proporre di attivare in qualità di titolare non più di un insegnamento di III livello (hard skills), per anno accademico.
2. La definizione della durata, allocazione temporale e organizzazione di ciascun insegnamento di III livello (hard skills) è subordinata a indicazioni del Collegio o di commissione appositamente individuata.
3. Tenendo conto del Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca e delle procedure indicate annualmente dal Nucleo Dottorato di Ricerca e sentito il parere del Collegio Docenti, ciascun docente può proporre di attivare in qualità di titolare insegnamenti di III livello (soft skills).

6.1.2. Il/La Coordinatore/trice

1. I requisiti e le funzioni del/la Coordinatore/trice sono disciplinati dall'art. 9.1 del Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca.
2. Il/la Coordinatore/trice è delegato/a dal Collegio a:
 - approvazione di modifiche alla composizione delle commissioni d'esame finale di Dottorato;
 - approvazione delle collaborazioni per attività di supporto alla didattica e alla ricerca;

6.1.3. Il/la Vice-Coordinatore/trice

1. Il/la Coordinatore/trice propone al Collegio Docenti un/a Vice-Coordinatore/trice del Politecnico di Torino in grado di sostituire il/la Coordinatore/trice nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.
2. Il/la Vice-coordinatore/trice del Politecnico di Torino si aggiunge al/alla Vice-coordinatore/trice indicato/a nella Convenzione per l'attuazione e il funzionamento del Dottorato Interateneo in Urban and Regional Development, referente della Convenzione stessa per l'Università degli Studi di Torino e delegato/a a rappresentare il/la Coordinatore/trice nelle attività che richiedono la sua presenza, in caso di assenza o impedimento.

6.2. Altri ruoli nel Corso di Dottorato

Collaborano al funzionamento del Corso di Dottorato anche:

6.2.1 Comitato di Consultazione

1. Il Comitato di Consultazione è nominato dal Collegio Docenti ed è composto da rappresentanti di centri di ricerca, università, enti, istituzioni, associazioni e imprese italiani e non, rilevanti per le attività di ricerca del dottorato e facenti riferimento alle tre macro-aree di ricerca individuate (vd. art. 3). Possono partecipare alle attività del Comitato di Consultazione i/le componenti del Collegio Docenti che fanno parte della Commissione Offerta Formativa, qualora formalizzata (vd. successivo art. 6.2.3).
2. Il Comitato, presieduto dal/dalla Coordinatore/trice del Corso, si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'andamento del Corso, elaborare proposte di definizione e progettazione dell'offerta formativa e degli obiettivi di apprendimento, fornendo linee di indirizzo in vista di un continuo aggiornamento e miglioramento.
3. La composizione del Comitato di Consultazione viene approvata ogni tre anni. La lista dei componenti del Comitato di Consultazione è pubblicata sul sito web del Corso di Dottorato e tempestivamente aggiornata in caso di variazioni.

6.2.2 Supervisor e co-Supervisor

1. All'avvio di ogni ciclo di dottorato, il/la Coordinatore/trice, o un suo delegato, svolge un'istruttoria tenendo in debita considerazione il curriculum del dottorando, le tematiche di ricerca di interesse del/la dottorando/a, le macro aree di ricerca del Corso di dottorato di cui al precedente art. 3, l'eventuale tematica della borsa assegnata e la disponibilità di uno o più docenti ad assumere il ruolo di Supervisor.
2. Nella prima seduta successiva all'avvio dei percorsi di dottorato, da convocarsi entro due mesi, il/la Coordinatore/trice riferisce gli esiti dell'istruttoria in Collegio, che assegna a ciascun/a dottorando/a un

Supervisor e almeno un co-Supervisor. Di norma, nel caso di borse a tematica vincolata, è confermato il Supervisor già individuato in fase di pubblicazione della borsa nell'ambito del bando di ammissione.

3. Il profilo e le principali funzioni e responsabilità dei Supervisor e dei co-Supervisor sono riportati nel Regolamento di Ateneo.
4. Qualora ne ravvisi la necessità, previo accordo con il/la dottorando/a, il Collegio può sostituire, con delibera motivata, il Supervisor e/o il co-Supervisor in qualsiasi fase del ciclo formativo del/la dottorando/a, fatto salvo il semestre precedente alla conclusione del dottorato.

6.2.3 Commissioni

1. Per la gestione delle attività del Corso, il Collegio Docenti ha piena autonomia nell'attivare Commissioni per specifiche materie sotto il coordinamento di un componente responsabile.
2. Il ruolo delle Commissioni la loro composizione, l'eventuale durata e/o modalità di rinnovamento, approvati dal Collegio Docenti, sono pubblicati sul sito web del Corso.

Art. 7 – Progetto Formativo e Declaration of Intent

- i. Entro un mese dall'assegnazione del Supervisor ciascun/a dottorando/a presenta il proprio Progetto Formativo, mediante invio al Collegio Docenti e successivo aggiornamento delle schede web dei/delle dottorandi/e sul cruscotto. Nel Progetto Formativo sono indicati gli obiettivi di studio e di ricerca che si prefigge di raggiungere ed il programma delle attività.
- ii. Il Progetto Formativo è approvato dal/dalla Supervisor, su delega del Collegio Docenti, entro un mese dalla sottomissione e costituisce il riferimento per la verifica annuale dell'assolvimento degli obblighi formativi dei/le dottorandi/e.
- iii. In fase di passaggio di anno, il Progetto Formativo è presentato al Collegio Docenti che può richiedere gli adeguamenti che ritiene opportuni.
- iv. Il Collegio potrà effettuare, in itinere e in accordo con il/la dottorando/a, una revisione del Progetto Formativo in considerazione dell'insorgenza di cause che ne possano pregiudicare l'attuabilità.
- v. Il Progetto Formativo include:
 - a) il programma di ricerca che sarà sviluppato dal/la dottorando/a sotto la guida del Supervisor e del/i co-Supervisor comprensivo delle eventuali attività di ricerca fuori sede;
 - b) gli obiettivi delle attività didattiche complementari alla ricerca, comprese le eventuali attività esterne già programmate (tenendo conto di quanto stabilito all'art. 8.3 in merito ai requisiti per le attività didattiche necessarie per l'ammissione all'esame finale). Tali obiettivi, concordati con il/la supervisor, costituiscono un punto di riferimento per la redazione del Piano di Studio da parte del/della dottorando/a. Nel Progetto Formativo, previa autorizzazione del Supervisor, possono essere indicati insegnamenti di I o II livello qualora il dottorando/a non li abbia seguiti precedentemente o non siano parte del suo carico didattico nel caso di contemporanea iscrizione ad un altro corso di studi.
6. Per la valorizzazione delle attività formative esterne e delle attività di ricerca si rimanda alle *Modalità operative*.
7. Entro max 6 mesi (come da Regolamento di Ateneo) il Supervisor e il/la dottoranda compilano e sottoscrivono la *Declaration of Intent* che potrà essere confermata/aggiornata almeno una volta l'anno.

Art. 8 - Ammissione degli/delle studenti/esse agli anni successivi e all'esame finale

1. In coerenza con il *Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato* e delle relative *Modalità operative* Il Collegio dei Docenti, in prossimità della conclusione di ogni anno accademico, verifica l'avanzamento del

percorso didattico e di ricerca e delibera sulle ammissioni all'anno successivo e all'esame finale. La procedura di ammissione prevede:

- a. per l'ammissione all'esame finale, la verifica dei criteri quantitativi come riportato al comma 4, sulla base degli indicatori definiti nelle *Modalità operative*;
- b. l'acquisizione del parere dei Supervisor,
- c. la verifica dell'avanzamento delle attività di ricerca e della sua coerenza con il Progetto Formativo, effettuata con iniziative di presentazione al Collegio Docenti degli stati di avanzamento delle tesi

2. Sono discussi eventuali casi critici, raccogliendo le indicazioni dei Supervisor. Al termine della discussione, il Collegio delibera le ammissioni e le verbalizza.

Ammissione al secondo e terzo anno

Non sono previsti criteri quantitativi su attività didattiche e di ricerca per l'ammissione al secondo e al terzo anno.

Ammissione all'esame finale

3. Nel rispetto dei requisiti previsti dal *Regolamento in materia di Dottorato* e dalle *Modalità operative*, per l'ammissione all'esame finale, i/le dottorandi/e devono soddisfare i seguenti criteri quantitativi:

a. Per le attività didattiche:

- almeno 40 ore di insegnamenti di CARATTERE TRASVERSALE (SOFT SKILLS)
- almeno 100 ore di insegnamenti TECNICO-SPECIALISTICI (HARD SKILLS)
- almeno 60 ore di insegnamenti TECNICO-SPECIALISTICI (HARD SKILLS) dell'offerta formativa del dottorato in Urban and Regional Development.

b. Per le attività di ricerca

Almeno una pubblicazione esclusiva per ogni dottorando/a secondo quanto definito nelle *Modalità operative del Regolamento in materia di Dottorato di ricerca*.

- Indicatore dell'attività di ricerca: $N \geq 1$ e $R \geq 50$

4. Entro la fine del terzo anno di Corso, il Collegio Docenti valuta, inoltre, l'attività formativa e di ricerca svolta da ciascun/a dottorando/a e ne decide l'ammissione alla procedura per il conseguimento del titolo finale sulla base della presentazione della tesi di dottorato alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato. Il/la dottorando/a viene ammesso alla procedura per il conseguimento del titolo finale solo se ha soddisfatto i requisiti minimi per l'indicatore dell'Attività Didattica (D) e per l'indicatore dell'Attività di Ricerca (R) e la valutazione positiva dell'attività di ricerca svolta.

5. Sono discussi eventuali casi critici, raccogliendo le indicazioni dei Supervisor. Al termine della discussione, il Collegio delibera le ammissioni/non ammissioni e le verbalizza.

Art. 9 – Criteri di distribuzione delle risorse

1. Il Corso recepisce annualmente le risorse di Ateneo in termini di borse finanziate e/o co-finanziate, nonché l'elenco delle borse tematiche finanziate e/o co-finanziate a valere su risorse dei dipartimenti e/o di enti esterni.
2. Il Collegio Docenti definisce in quali sessioni del bando di ammissione pubblicare le borse, utilizzando l'apposito applicativo reso disponibile dall'Ateneo.

3. La Commissione di selezione nominata dal Rettore secondo il *Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca* provvede ad assegnare le borse disponibili ai vincitori tenendo conto della graduatoria finale, del giudizio di idoneità e delle preferenze degli stessi.

Art. 10 – Modifica del Regolamento interno del Corso di Dottorato

1. Ogni modifica al presente Regolamento deve essere approvata dal Collegio Docenti e proposta al parere della Scuola di Dottorato e all'approvazione del Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 – Norme finali e di rinvio

1. Il presente Regolamento integra, per quanto da esso espressamente disposto, quanto stabilito dalla vigente normativa nazionale e dal *Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca*, che trovano in ogni caso piena e diretta applicazione.
2. Il presente Regolamento si applica agli/alle studenti/esse del 38° ciclo e successivi, fatto salvo laddove il presente regolamento determini un inasprimento di vincoli o requisiti.